

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2210

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del deputato **MARATTIN**

Modifiche alla parte II della Costituzione concernenti l’istituzione dell’Assemblea nazionale

Presentata il 22 gennaio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge costituzionale si intende apportare una sostanziale modifica alla nostra Costituzione per riformare in maniera strutturale il Parlamento. Questo, in base alla presente proposta, non sarà più basato su un bicameralismo perfetto con due Camere dalle identiche funzioni, come è oggi; si intende procedere, invece, verso l’adozione di un sistema monocamerale prevedendo la soppressione del Senato e l’istituzione, al posto della Camera dei deputati, di un’Assemblea nazionale. Il nuovo Parlamento sarà così composto da un’unica camera, eletta a suffragio universale e diretto, con un numero di parlamentari pari a seicento, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Storicamente il monocameralismo trae origine dal principio dell’indivisibilità della sovranità popolare, concezione che discende dalla Rivoluzione francese. In base a tale principio, il popolo o la nazione,

titolari della sovranità popolare, ne affidano l’esercizio a un unico corpo rappresentativo, interamente elettivo, dal quale dipendono tutti gli altri poteri. L’origine del bicameralismo, sempre in estrema sintesi, affonda invece le proprie radici in una concezione di assemblea parlamentare di estrazione aristocratica, dove l’assetto della società è articolato in ordini e classi, tutte desiderose di una propria rappresentanza. Tuttavia, gli Stati che, nel corso del tempo, hanno scelto il bicameralismo lo hanno fatto per motivi diversi. In Italia, dopo la dura prova del regime fascista, l’Assemblea costituente volle scongiurare il rischio di una deriva totalitaria. Le scelte della nostra Assemblea costituente devono essere contestualizzate nella volontà di realizzare una democrazia in grado di difendersi dopo le esperienze totalitarie viste in Europa. In quella sede la questione del bicameralismo fu molto discussa tra le forze politiche presenti, divise tra la preferenza della si-

nistra per un sistema monocamerale, da una parte, e l'opzione per il sistema bicamerale, cara in particolare ai rappresentanti della Democrazia cristiana, dall'altra. I bicameralisti prevalevano numericamente sui fautori del sistema monocamerale, e con una certa nettezza anche se essi erano divisi, nel senso che concordavano tutti sul fatto che le camere avrebbero dovuto essere due, mentre nutrivano idee alquanto diverse sul ruolo e sulle funzioni che la seconda di esse avrebbe dovuto avere, dunque anche sul tipo di rappresentatività che avrebbe dovuto esprimere. Accadde così che i bicameralisti conseguirono un apparente successo con l'archiviazione della soluzione monocamerale; ma i monocameralisti conseguirono, invece, un successo sostanziale, di fatto imponendo l'eguale elezione a suffragio universale e diretto per entrambi i rami del Parlamento.

Il doppio passaggio legislativo, cosiddetto « navetta », tra la Camera e il Senato caratterizza da sempre il nostro bicameralismo. Oggi la realtà dell'attività legislativa nel nostro Paese, ormai, è quella di un continuo ricorso alla decretazione d'urgenza da parte del Governo, che mette a dura prova l'equilibrio tra gli organi costituzionali nonché la forma di governo, come previsti dalla nostra Costituzione. L'articolo 70 della Costituzione affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere, ma in verità da anni il Governo interferisce costantemente sulla produzione parlamentare con l'abuso ormai cronico dei decreti-legge. Nel percorso di conversione dei decreti-legge è aumentato enormemente il cosiddetto « monocameralismo alternato »,

ossia la tendenza a concentrare l'esame e la modifica in una sola delle due camere, mentre la camera che esamina i provvedimenti in seconda lettura si limita ad approvarli senza variazioni. Nella XVIII legislatura, ossia tra il 2018 e il 2022, il 95 per cento dei decreti-legge è stato convertito senza modifiche da parte della seconda camera che li ha esaminati, come risulta dal Rapporto 2022-2023 dell'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati « La legislazione tra Stato, regioni e Unione europea ».

Tutto questo priva l'opposizione della facoltà di esercitare la sua funzione di indirizzo e di controllo politico. Inoltre, la continua interferenza del Governo ha prodotto fino ad oggi, secondo alcuni giuristi, una grave lesione della certezza del diritto a causa dell'eccesso di produzione normativa, che risulta confusa e di difficile comprensione per i cittadini.

In questa situazione è inevitabile pensare a modifiche che superino l'attuale sistema, per raggiungere una chiara gestione della produzione legislativa da parte del Parlamento.

Pertanto si auspica una modifica costituzionale che attribuisca la funzione legislativa ad una sola camera, che si propone di denominare Assemblea nazionale, e il potere d'iniziativa legislativa ai membri di essa, oltre che al Governo e agli altri organi ed enti ai quali sia conferita dalla Costituzione o da una legge costituzionale, come la presente proposta di legge costituzionale prevede nella nuova formulazione dell'articolo 71 della Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

Art. 1.

1. All'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le parole: « delle Camere » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Assemblea nazionale ».

Art. 2.

1. All'articolo 50 della Costituzione, le parole: « alle Camere » sono sostituite dalle seguenti: « all'Assemblea nazionale ».

Art. 3.

1. La rubrica del titolo I della parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: « L'Assemblea nazionale ».

2. La rubrica della sezione I del titolo I della parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: « Composizione ed elezione dell'Assemblea nazionale e prerogative dei suoi componenti ».

Art. 4.

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 55. — L'Assemblea nazionale esercita le funzioni previste dal presente titolo e quelle attribuite a essa dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali ».

Art. 5.

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 56. — L'Assemblea nazionale è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei componenti dell'Assemblea nazionale è di seicento, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili tutti gli elettori che nel giorno

delle elezioni hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.

Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di deputati inferiore a sei; il Molise ne ha tre, la Valle d'Aosta due.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del secondo comma, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecentottantotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

Art. 6.

1. L'articolo 57 della Costituzione è abrogato.

Art. 7.

1. L'articolo 58 della Costituzione è abrogato.

Art. 8.

1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 59. — È componente dell'Assemblea nazionale di diritto e a vita, salva rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare componenti dell'Assemblea nazionale a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei componenti in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque ».

Art. 9.

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 60. — L'Assemblea nazionale è eletta per cinque anni.

La durata dell'Assemblea nazionale non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra ».

Art. 10.

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 61. — L'elezione della nuova Assemblea nazionale ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non sia riunita la nuova Assemblea nazionale sono prorogati i poteri della precedente ».

Art. 11.

1. L'articolo 62 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 62. — L'Assemblea nazionale si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

L'Assemblea nazionale può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti ».

Art. 12.

1. L'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 63. — L'Assemblea nazionale elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza. ».

Art. 13.

1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 64. — L'Assemblea nazionale adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute dell'Assemblea nazionale sono pubbliche; tuttavia essa può deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni dell'Assemblea nazionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte dell'Assemblea nazionale, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono ».

Art. 14.

1. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 65. – La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di componente dell'Assemblea nazionale ».

Art. 15.

1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 66. – L'Assemblea nazionale giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità ».

Art. 16.

1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: « membro del Parlamento » sono sostituite dalle seguenti: « componente dell'Assemblea nazionale ».

Art. 17.

1. All'articolo 68 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « I membri del Parlamento » sono sostituite dalle seguenti: « I componenti dell'Assemblea nazionale »;

b) al secondo comma, le parole: « della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento » sono sostituite dalle

seguenti: « dell'Assemblea nazionale, nessun componente di essa »;

c) al terzo comma, le parole: « i membri del Parlamento » sono sostituite dalle seguenti: « i componenti dell'Assemblea nazionale ».

Art. 18.

1. All'articolo 69 della Costituzione, le parole: « I membri del Parlamento » sono sostituite dalle seguenti: « I componenti dell'Assemblea nazionale ».

Art. 19.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« L'Assemblea nazionale esercita la funzione legislativa ».

Art. 20.

1. All'articolo 71, primo comma, della Costituzione, le parole: « a ciascun membro delle Camere » sono sostituite dalle seguenti: « a ciascun componente dell'Assemblea nazionale ».

Art. 21.

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 72. — Ogni disegno di legge presentato all'Assemblea nazionale è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dall'Assemblea stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua

approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei componenti dell'Assemblea o un quinto dei componenti della commissione richiedono che sia discusso e votato dall'Assemblea stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e di approvazione di bilanci e consuntivi ».

Art. 22.

1. All'articolo 73 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Se l'Assemblea nazionale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito ».

Art. 23.

1. All'articolo 74 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « alle Camere » sono sostituite dalle seguenti: « all'Assemblea nazionale »;

b) al secondo comma, le parole: « Se le Camere approvano » sono sostituite dalle seguenti: « Se l'Assemblea nazionale approva ».

Art. 24.

1. All'articolo 75, terzo comma, della Costituzione, le parole: « la Camera dei deputati » sono sostituite dalle seguenti: « l'Assemblea nazionale ».

Art. 25.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 77. – Il Governo non può, senza delegazione dell'Assemblea nazionale, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione all'Assemblea nazionale, che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. L'Assemblea nazionale può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti ».

Art. 26.

1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 78. – L'Assemblea nazionale delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari ».

Art. 27.

1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole: « di ciascuna Camera » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Assemblea nazionale ».

Art. 28.

1. All'articolo 80 della Costituzione le parole: « Le Camere autorizzano » sono sostituite dalle seguenti: « L'Assemblea nazionale autorizza ».

Art. 29.

1. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: « delle Camere » sono sostituite dalle seguenti: « del-

l'Assemblea nazionale » e la parola: « rispettivi » è sostituita dalla seguente: « suoi »;

b) al quarto comma, le parole: « Le Camere ogni anno approvano » sono sostituite dalle seguenti: « L'Assemblea nazionale ogni anno approva »;

c) al sesto comma, le parole: « di ciascuna Camera » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Assemblea nazionale ».

Art. 30.

1. All'articolo 82, primo comma, della Costituzione, le parole: « Ciascuna Camera » sono sostituite dalle seguenti: « L'Assemblea nazionale ».

Art. 31.

1. All'articolo 83, primo comma, della Costituzione, le parole: « dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Assemblea nazionale ».

Art. 32.

1. All'articolo 85 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

« Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente dell'Assemblea nazionale convoca l'Assemblea e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se l'Assemblea nazionale è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Assemblea nazionale. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica ».

Art. 33.

1. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 86. — Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non

possa adempierle, sono esercitate dal Presidente dell'Assemblea nazionale.

In caso di impedimento permanente, di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente dell'Assemblea nazionale indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se l'Assemblea nazionale è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione ».

Art. 34.

1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: « alle Camere » sono sostituite dalle seguenti: « all'Assemblea nazionale »;

b) al terzo comma, le parole: « delle nuove Camere » sono sostituite dalle seguenti: « della nuova Assemblea nazionale »;

c) al quarto comma, le parole: « alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo » sono sostituite dalle seguenti: « dei disegni di legge di iniziativa del Governo all'Assemblea nazionale »;

d) all'ottavo comma, le parole: « delle Camere » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Assemblea nazionale »;

e) al nono comma, le parole: « dalle Camere » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Assemblea nazionale ».

Art. 35.

1. All'articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Repubblica può sciogliere l'Assemblea nazionale, sentito il suo Presidente ».

Art. 36.

1. All'articolo 90, secondo comma, della Costituzione, le parole: « dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri » sono sostituite dalle se-

guenti: « dall'Assemblea nazionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti ».

Art. 37.

1. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: « al Parlamento in seduta comune » sono sostituite dalle seguenti: « all'Assemblea nazionale ».

Art. 38.

1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « delle due Camere » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Assemblea nazionale »;

b) al secondo comma, le parole: « Ciascuna Camera » sono sostituite dalle seguenti: « L'Assemblea nazionale »;

c) al terzo comma, le parole: « alle Camere » sono sostituite dalle seguenti: « all'Assemblea nazionale »;

d) al quarto comma, le parole: « di una o d'entrambe le Camere » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Assemblea nazionale »;

e) al quinto comma, le parole: « della Camera » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Assemblea nazionale ».

Art. 39.

1. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: « del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Assemblea nazionale ».

Art. 40.

1. All'articolo 98, secondo comma, della Costituzione, le parole: « del Parlamento » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Assemblea nazionale ».

Art. 41.

1. All'articolo 99, secondo comma, della Costituzione, le parole: « delle Camere » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Assemblea nazionale ».

Art. 42.

1. All'articolo 100, secondo comma, della Costituzione, le parole: « alle Camere » sono sostituite dalle seguenti: « all'Assemblea nazionale ».

Art. 43.

1. All'articolo 104 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma, le parole: « dal Parlamento in seduta comune » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Assemblea nazionale »;

b) al quinto comma, le parole: « dal Parlamento » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Assemblea nazionale »;

c) al settimo comma, le parole: « del Parlamento » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Assemblea nazionale ».

Art. 44.

1. All'articolo 116, terzo comma, secondo periodo, della Costituzione, le parole: « dalle Camere » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Assemblea nazionale » e le parole: « dei componenti » sono sostituite dalle seguenti: « dei suoi componenti ».

Art. 45.

1. All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole: « alle Camere » sono sostituite dalle seguenti: « all'Assemblea nazionale ».

Art. 46.

1. All'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, le parole: « ad una delle Camere del Parlamento » sono sostituite dalle seguenti: « all'Assemblea nazionale ».

Art. 47.

1. All'articolo 126, primo comma, terzo periodo, della Costituzione, le parole: « una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « una Commissione per le questioni regionali costituita da componenti dell'Assemblea nazionale, secondo le disposizioni del suo regolamento, in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari ».

Art. 48.

1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « dal Parlamento in seduta comune » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Assemblea nazionale »;

b) al sesto comma, le parole: « del Parlamento » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Assemblea nazionale »;

c) al settimo comma, le parole: « il Parlamento » sono sostituite dalle seguenti: « l'Assemblea nazionale ».

Art. 49.

1. All'articolo 136, secondo comma, della Costituzione, le parole: « alle Camere » sono sostituite dalle seguenti: « all'Assemblea nazionale ».

Art. 50.

1. All'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « da ciascuna Camera » sono sostituite dalle se-

guenti: « dall'Assemblea nazionale » e le parole: « di ciascuna Camera » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Assemblea »;

b) al secondo comma, le parole: « di una Camera » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Assemblea nazionale »;

c) al terzo comma, le parole: « da ciascuna delle Camere » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Assemblea nazionale ».



19PDL0125610